

Allegato al provvedimento dirigenziale

DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER LA CONCESSIONE E L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 62, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 13 LUGLIO 2020, N° 8, IN CONFORMITÀ A QUANTO STABILITO DALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1257 DEL 24 NOVEMBRE 2020.

PREMESSA.

Le presenti disposizioni sono rivolte a declinare i criteri per la concessione e l'erogazione del contributo di cui all'oggetto. Esse, in particolare, disciplinano le fasi del procedimento amministrativo con riferimento alle modalità dell'istruttoria, alla fase decisoria, ai controlli ed alla revoca.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

1. Le domande di contributo devono essere inoltrate esclusivamente in modalità telematica tramite la piattaforma regionale dedicata, e possono essere presentate anche da un soggetto munito di apposita delega. Esse devono essere compilate in ogni loro parte ed essere complete di tutta la documentazione richiesta, pena l'inammissibilità.
2. Le domande sono registrate secondo l'ordine cronologico di presentazione e, ai fini del rispetto dei termini di presentazione si considera la data di invio telematico delle stesse.
3. Le domande sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo, se dovuta, ai sensi delle vigenti normative in materia.
4. Tutte le comunicazioni e tutte le richieste intercorrenti tra i richiedenti e la Struttura regionale competente devono avvenire tramite l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (politiche_lavoro@pec.regione.vda.it).

BENFICIARI.

1. Possono presentare la domanda di contributo i seguenti soggetti, con unità locale/operativa¹ sul territorio regionale e un numero di dipendenti a tempo indeterminato, iscritti nel L.U.L.², non superiore a tre:
 - a) imprese, indipendentemente dalla loro forma giuridica (ditte individuali e società);
 - b) associazioni o altre entità che esercitano regolarmente un'attività economica;
 - c) professionisti o studi professionali.
2. Ai fini della determinazione del numero dei dipendenti, si considerano esclusivamente i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, iscritti nel L.U.L. al momento della presentazione della domanda, e sono esclusi i lavoratori con contratto di apprendistato, gli studenti con contratto di formazione professionale, i dipendenti in congedo di maternità, parentale o non retribuito ed i lavoratori intermittenti.

¹ Struttura, finalizzata allo svolgimento dell'attività, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale.

² Libro Unico del Lavoro

REQUISITI.

1. Il soggetto richiedente può inoltrare una sola domanda di contributo e, al momento di presentazione della stessa, deve possedere i requisiti previsti dalla DGR n.1257/2020. Il possesso dei medesimi è dimostrato mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
2. L'istante deve dimostrare di avere subito gli effetti negativi a causa della Pandemia Covid-19 e, pertanto, nella domanda deve dichiarare:
 - a) i trattamenti d'integrazione salariale con causale Covid-19 fruiti nel corso del 2020, indipendentemente dal periodo e dal numero di settimane. Tale dichiarazione è obbligatoria per coloro hanno avviato l'attività nel 2019;
oppure
 - b) di avere subito una riduzione percentuale del fatturato pari o superiore al 40% nel primo semestre dell'anno in corso rapportata al valore del fatturato dello stesso semestre 2019.
3. I soggetti che, nel corso del 2020, non hanno fruito di trattamenti d'integrazione salariale con causale Covid-19 o non hanno subito la riduzione percentuale sopra riportata non possono avere accesso alla misura .
4. I contenuti delle dichiarazioni sostitutive rese sono oggetto di verifica, nei tempi e con le modalità di seguito specificati e, in caso di false dichiarazioni, oltre che nella revoca del contributo il beneficiario incorre anche nelle sanzioni previste dalla normativa vigente.

PROCEDIMENTO.

1. Il responsabile del procedimento è il dirigente della Struttura Servizi per il lavoro.
2. La Struttura regionale competente procede all'istruttoria delle domande secondo l'ordine cronologico di presentazione, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.
3. L'istruttoria è volta a verificare la regolarità e la completezza della domanda.
4. Il procedimento si conclude, ad avvenuto completamento dell'attività istruttoria, con l'adozione del provvedimento di concessione del contributo, previa verifica della regolarità contributiva del beneficiario e del rispetto del massimale previsto dal Reg.(UE) 1407/2013.

IMPORTO DEL CONTRIBUTO E DIVIETO DI CUMULO CON GLI AVVISI APPROVATI DAL DIPARTIMENTO.

1. L'importo del contributo, soggetto alle ritenute a norma di legge, è concesso in proporzione crescente rispetto al numero dei dipendenti dichiarati dal soggetto richiedente, e così precisamente:
 - a) 5.000 euro per un solo dipendente;
 - b) 7.500 euro per due dipendenti;
 - c) 10.000 euro per tre dipendenti.
2. Ai fini della determinazione dell'importo del contributo, sono esclusi dal computo i dipendenti per i quali il soggetto richiedente, nello stesso periodo, abbia ottenuto gli aiuti previsti dagli Avvisi 18AB, 20AE, 20AH e Avviso Linea 3 Freod, approvati dal Dipartimento rispettivamente con PD 2123/2018, DGR 637/2020, DGR 1060/2020 e PD 3976/2020.

3. Il richiedente autodichiara, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che, per i dipendenti indicati nella domanda ai fini della determinazione dell'importo del contributo, non sono stati ottenuti gli aiuti stabiliti dai provvedimenti sopra citati.

4. Il contributo è comunque cumulabile con altri aiuti previsti, ai sensi della normativa vigente.

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO.

1. A richiesta del beneficiario, il contributo concesso può essere liquidato immediatamente in seguito alla presentazione della domanda, oppure alla scadenza del termine del 30 aprile 2021.

CONTROLLI.

1. Il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 è effettuato a campione nella misura del 5%, sulla base del numero delle domande presentate, ed in tutti i casi di ragionevole dubbio.

2. A decorrere dalla data di concessione del contributo, la Struttura competente dispone, in qualsiasi momento, idonei controlli sulle domande oggetto di contributo, allo scopo di accertare il rispetto degli impegni assunti ed ogni obbligo o adempimento previsto dalla legge, dalla DGR n.1257/2020 e dalle presenti disposizioni.

3. Al fine dell'effettuazione dei controlli, la Struttura competente richiede al soggetto beneficiario ogni documento o elemento di dettaglio e giustificazione relativo alle informazioni e ai dati autodichiarati nella domanda.

4. Sono redatti apposti verbali istruttori circa le modalità ed i risultati dell'attività di controllo.

RINUNCIA.

1. Il beneficiario può formulare istanza di rinuncia al contributo. In tal caso, qualora la rinuncia sia presentata successivamente all'adozione del provvedimento di concessione dello stesso, il responsabile del procedimento revoca con proprio atto il contributo, ancorché non erogato.

2. In caso di revoca del contributo già erogato, la restituzione del medesimo deve avvenire entro 60 giorni dalla data di notifica del relativo provvedimento, con importo maggiorato degli interessi legali riferiti al periodo intercorrente tra l'erogazione del contributo e la data dell'avvenuta restituzione.

REVOCA.

1. Sono motivi di revoca parziale:

- a) la fruizione di ammortizzatori sociali dal 1° dicembre 2020 al 30 aprile 2021;
- b) le mancate sostituzioni previste dalla DGR 1257/2020, entro i termini previsti, con dipendenti a tempo indeterminato e tenuto conto di quanto disposto in merito dalla medesima DGR.

2. La revoca parziale è determinata sulla base delle giornate retribuibili nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2020 ed il 30 aprile 2021, vale a dire in numero di 130 giornate complessive per ogni dipendente .

3. Sono motivi di revoca totale:

- a) la perdita dei requisiti di ammissibilità, come previsto dalla DGR n.1257/2020;
- b) il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, indipendentemente dal numero dei dipendenti licenziati;
- c) l'inottemperanza alla richiesta della struttura competente a fornire, nel termine di 10 giorni dalla richiesta, tutti i documenti utili e necessari nei casi di controllo.

4. E' in ogni caso disposta la revoca totale del contributo concesso in tutti i casi in cui emerga la non veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai beneficiari.
5. In tutti i casi di revoca del contributo erogato, l'importo, maggiorato degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra l'erogazione e la data dell'avvenuta restituzione, è restituito alla Regione entro 60 giorni dalla data di notifica del relativo provvedimento.
6. In caso di revoca a seguito di rinuncia, qualora il contributo non sia ancora stato erogato, l'importo da revocare è limitato esclusivamente al contributo concesso.

SANZIONI.

1. Qualora, a seguito dell'attività di controllo, siano accertate false dichiarazioni, il soggetto beneficiario, oltre che nella revoca totale del contributo incorre:
 - a) nel divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di revoca, secondo quanto stabilito dall'articolo 75, comma 1bis, del D.P.R. 445/2000;
 - b) qualora la dichiarazione mendace sia riferita al possesso dei requisiti di cui all'articolo 67 del d.lgs. 159/2011, nella pena della reclusione da due a sei anni, secondo quanto stabilito dall'articolo 25, comma 9, del d.l. 34/2020, convertito con legge del 17 luglio 2020, n. 77. In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l'articolo 322-ter del codice penale;
 - c) qualora la dichiarazione mendace sia riferita alle restanti dichiarazioni rese, nelle pene previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, secondo quanto stabilito dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000.

CARLA STEFANIA RICCARDI

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Prenotazione

Capitolo/Richiesta: U0025431 TRASFERIMENTI CORRENTI AGGIUNTIVI A IMPRESE, CON UN NUMERO DI ADDETTI INFERIORE A 3, PER IL PAGAMENTO DEL COSTO DEI SALARI FINALIZZATI A TUTELARE IL LIVELLO OCCUPAZIONALE DURANTE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA (EMERGENZA COVID-19) - (AVANZO 2019)

Piano dei conti Finanziario

IV Livello: U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese

V Livello: U.1.04.03.99.999 Trasferimenti correnti a altre imprese

SIOPE: 1040399999

Codice progetto:

Anno	Capitolo	Importo	Prenotazione
2020	U0025431	1.500.000,00	19699
		1.500.000,00	

Annotazioni a scritture contabili

PRENOTAZIONE RISORSE AGGIUNTIVE AI SENSI DELL'ART.13 DELLA L.R.10/2020.

Visto per regolarità contabile ai sensi dell'art. 48 della l.r. 30/2009.

L'INCARICATO

IL DIRIGENTE

REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 11/12/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

IL SEGRETARIO REFERTO